



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)  
SETTORE 2 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE - FORMAZIONE E  
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE**

---

*Assunto il 20/06/2019*

*Numero Registro Dipartimento: 1027*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 7622 del 27/06/2019**

**OGGETTO: DIP. GREGORIO SCHIARITI. MATR. 1002532. ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI FAMILIARI E PERSONALI DI CUI AGLI ARTT. 32 E 42 DEL CCNL 21/05/2018 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO "FUNZIONI LOCALI"..**

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

**Premesso che** con istanza prot. n. 213946 del 6/06/2018, il dipendente Gregorio SCHIARITI, matr. 1002532, in servizio presso il Dipartimento "Turismo, Beni Culturali e Spettacolo", Settore "Valorizzazione del Territorio e Promozione Turistica, Organizzazione dell'offerta turistica, Spettacolo – Funzioni Territoriali", ha chiesto di essere collocato in aspettativa non retribuita per motivi familiari e personali, a decorrere dal 15 luglio 2019 sino al 30 agosto 2019;

### **Visti:**

- l'art. 39 (*"Aspettativa per motivi familiari e personali"*) del CCNL Comparto "Funzioni Locali" 21 maggio 2018 che, testualmente, dispone:

- comma 1: *"Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio"*.

- comma 2: *"L'aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto"*.

- comma 3: *"Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia"*.

- comma 4: *"La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali"*.

- l'art. 42 (*Cumulo di aspettative*) del surrichiamato CCNL rubricato, che stabilisce:

- al comma 1: *"Il dipendente, rientrato in servizio, non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato, in caso di assenze di cui al D. Lgs. n. 151/2001 o anche nei casi in cui il collocamento in aspettativa sia espressamente disposto dalle disposizioni legislative vigenti"*;

- al comma 2: *"Qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, l'ente invita il dipendente a riprendere servizio, con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente, per la stessa motivazione e negli stessi termini, è tenuto comunque a riprendere servizio di propria iniziativa"*.

- al comma 3: *"Nei confronti del dipendente che non riprenda servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2, salvo casi di comprovato impedimento, il rapporto di lavoro è risolto con le procedure dell'art. 59"*.

**Considerato che**, in caso di aspettativa senza assegni, le ferie devono essere ridotte in misura proporzionale alla durata dell'assenza, in quanto essa determina una sospensione del rapporto di lavoro (e quindi dei diritti e dei doveri ad esso relativi);

**Preso atto che** ai sensi dell'art. 24 (*Aspettativa non retribuita*) del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con DGR n.1513 del 14 maggio 1999:

- comma 2: *"La relativa istanza è inoltrata, dal dipendente interessato, al Dirigente responsabile della struttura competente in materia di personale, il quale comunica allo stesso la collocazione in aspettativa in seguito a rilascio del nulla-osta del Dirigente responsabile della struttura cui il dipendente risulta funzionalmente assegnato (...)"*;

- comma 4: *"La collocazione in aspettativa può essere revocata, dalla Regione, in qualsiasi momento e con congruo preavviso, comunque non inferiore a giorni 10 (dieci), qualora sopravvengano imprevedibili ragioni di servizio, tali da comportare l'esigenza o la rilevante opportunità di riacquistare il dipendente al servizio attivo (...)"*;

- comma 7: *"Al termine del periodo di aspettativa, la Regione ha facoltà di adibire motivatamente il dipendente a mansioni differenti da quelle esercitate all'atto della collocazione in aspettativa, nell'ambito delle funzionalità contrattualmente aderenti alla qualifica funzionale di appartenenza"*;

- comma 8: *"Il dipendente collocato in aspettativa può, in qualsiasi momento, riassumere servizio attivo, previo preavviso da rendersi alla Regione"*;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Dirigente Generale del Dipartimento “Turismo, Beni Culturali e Spettacolo”, struttura presso cui il dipendente risulta funzionalmente assegnato;

**Atteso che** il dipendente Gregorio Schiariti, nell'ultimo triennio, ha usufruito dell'aspettativa de qua di complessivi giorni 31 (trentuno) e, precisamente, dal 1° al 31 agosto 2018;

**Ritenuto** per le motivazioni di cui sopra, di dover accogliere la richiesta presentata e, conseguentemente, di concedere l'aspettativa non retribuita per motivi personali;

**Visti:**

- la L.R. n. 7/96 recante “Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla “Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 206 del 15 dicembre 2000”;
- la legge n. 34 del 12.08.2002 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con DGR n. 1513 del 14 maggio 1999;

**DECRETA**

**1. DI ACCOGLIERE** l'istanza del dipendente Gregorio SCHIARITI e, per l'effetto, concedere l'aspettativa non retribuita per motivi personali a decorrere dal 15 luglio 2019 sino al 30 agosto 2019, ai sensi degli artt. 39 e 42 del CCNL del 21.05.2018 per il personale non dirigente Comparto “Funzioni Locali”;

**2. DI PRECISARE** che durante il periodo di aspettativa, il rapporto di lavoro intercorrente tra il dipendente Gregorio SCHIARITI e l'Amministrazione Regionale non produce alcun effetto giuridico (ivi compresa la maturazione delle ferie) ed economico, neppure a fini previdenziali, dell'anzianità di servizio e del trattamento di fine rapporto, fatto salvo unicamente il diritto del medesimo alla conservazione del posto;

**3. DI NOTIFICARE** il presente decreto:

- al dipendente Gregorio SCHIARITI;
- al Dirigente del Settore “Gestione Economica e Previdenziale del Personale”;
- al Dirigente Generale del Dipartimento “Turismo, Beni Culturali e Spettacolo”;
- al Dirigente del Settore “Valorizzazione del Territorio e Promozione Turistica, Organizzazione dell'offerta turistica, Spettacolo – Funzioni Territoriali”, dipendente risulta funzionalmente assegnato;

**4. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D .Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

**5. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11;

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**BIANCO ANTONIETTA**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**TASSONE SERGIO**  
(con firma digitale)